



SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO

PER LA GESTIONE DEL FONDO DI FONDI "SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese)"

Istituito con il contributo del POR FESR ABRUZZO 2014-2020

TRA

L'Autorità di Gestione Unica Fesr/Fse del Por Fesr Abruzzo 2014-2020 (di seguito denominata "AdG"), con sede in _____,

E

La FIRA S.p.A (di seguito denominata "FIRA"), con sede in _____

(di seguito, anche congiuntamente definite le "Parti", e singolarmente, la "Parte")

Il presente Accordo di Finanziamento è adottato in applicazione dell'Allegato IV del Reg. (UE) 1303/2013.

Premesso che:

- con Legge Regionale n. 59 del 30 novembre 2017 è stata disciplinata la gestione secondo il modello "in house providing" della società finanziaria regionale per lo sviluppo dell'economia abruzzese, denominata FI.R.A. S.p.A.;
- con determinazione n. DPA/215 del 04.12.2017 l'AdG ha adottato la Valutazione ex ante (VEXA);
- il punto 27 dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 definisce un fondo di fondi come "un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi del punto 10 del presente articolo";
- con DGR n. _____ del _____ per quanto riguarda le garanzie, in esito alle evidenze connesse con i fallimenti del mercato, è stata prevista l'istituzione di un Fondo dei Fondi, così come disciplinato dall'art. 2 punto 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e come esplicitato nella VEXA (*Capitolo 8 – Struttura e composizione dello strategie di investimento – 8.2 Modalità di attuazione ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 1303/2013 – 8.1.1 Modalità di attuazione disponibili*) per un importo pari a € 30.000.000,00 da attuarsi nell'ambito dell'Asse III e Asse IX del POR FESR 2014-2020, specificatamente:
 - Asse III – Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza";
 - Asse III – Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci";
 - Asse IX – Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" (approvato con procedura scritta n. 3 del 2017 e in corso di approvazione da parte della Commissione Europea);

- FiR.A. S.p.A. assume il ruolo di Soggetto Gestore del Fondo dei Fondi ai sensi dell'art. 38, comma 4, lett. b), punto iii) e del comma 5 del medesimo articolo del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

le Parti, con il presente Accordo, intendendo definire il contenuto dell'affidamento delle attività connesse alla gestione del Fondo, nel rispetto dei Regolamenti europei di riferimento, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. - PREAMBOLO

| | |
|--|---|
| <i>Nome del paese/della regione:</i> | Italia – Regione ABRUZZO |
| <i>Identificazione dell'autorità di gestione:</i> | Autorità di Gestione Unica FESR FSE 2014-2020 |
| <i>Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma</i> | 2014IT16RFOP004 |
| <i>Titolo del programma correlato:</i> | POR Abruzzo FESR 2014-2020 |
| <i>Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario:</i> | |
| <i>Identificazione dell'asse prioritario</i> | |
| <i>Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro)</i> | |
| <i>Importo stanziato dall'autorità di gestione per lo strumento finanziario:</i> | |
| <i>Importo proveniente dai fondi SIE:</i> | |
| <i>Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del programma):</i> | |
| <i>Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma):</i> | |
| <i>Data d'inizio prevista dello strumento finanziario:</i> | |
| <i>Data di completamento prevista dello</i> | |

strumento finanziario:

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO, FINALITA' E RISORSE

(lettera a) dell'Allegato IV del Reg. n. 1303/2013)

1. Il presente Accordo regola i rapporti tra la l'AdG e la società Fi.R.A. S.p.A. nella sua qualità di soggetto gestore del Fondo dei Fondi denominato "Fondo _____" (di seguito FdF).
2. Il Fondo è istituito con l'apporto di risorse del POR FESR Abruzzo 2014/2020 e di eventuali ulteriori risorse provenienti da diverse fonti di finanziamento per il conseguimento degli obiettivi specifici descritti dal POR FESR e al fine di gestire in modo unitario, flessibile e professionale gli Strumenti finanziari sulla base della Valutazione ex ante adottata ai sensi dell'art. 37 (2) del Reg (UE) n. 1303/2013.
3. In conformità con il POR, il FdF potrà investire, anche sulla base degli eventuali successivi aggiornamenti della Vexa, in diversi Strumenti finanziari (SF) progettati per colmare il fallimento di mercato riscontrato, migliorando l'accesso al credito delle PMI, favorendo nel contempo una più ampia diffusione di strumenti di finanziamento alternativi, più idonei a sostenere le imprese della Regione Abruzzo e per i quali, in via programmatica, è stata attribuita la dotazione finanziaria indicativa per il periodo 2014-2020, per Asse prioritario e Azione, di seguito riportata:

| Asse prioritario | Priorità (rif. Art. 5 Reg. (UE) 1301/13) | Azione | Contributo POR FdF/Strumenti Finanziari (M€) | Descrizione Strumento finanziario | Totale | Modalità di gestione |
|------------------|---|--------|--|--------------------------------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | |

4. Si deve inoltre considerare, per le finalità del presente Accordo, che:
 - ✓ la dotazione finanziaria indicativa a valere sul POR all'atto della definizione del presente Accordo include la quota di riserva che dovrà essere definitivamente assegnata in relazione alla verifica dell'efficacia dell'attuazione per effetto delle previsioni degli artt. 20 e ss. del Reg.(UE) n. 1303/2013;
 - ✓ la dotazione finanziaria del FdF potrebbe essere incrementata da altri apporti, in particolare dai ritorni derivanti dalla liquidazione, anche parziale e progressiva degli SF attivati nel periodo di programmazione 2007-2013, ovvero, da altri Fondi Strutturali ovvero da contributi di terzi (es. BEI, FEI, Cassa Depositi e Prestiti, Banche ecc.) ovvero da risorse provenienti da fonti di finanziamento nazionali ovvero da risorse del bilancio regionale. Ove prevista tale pluralità di fonti di finanziamento si applicano le norme europee pertinenti, principalmente volte ad assicurare la tracciabilità e visibilità tra SF o sezioni e correlati risultati e la corrispondente fonte di finanziamento (art. 1 Reg. n. 821/2014), ovvero le disposizioni derivanti dagli eventuali accordi con parti terze;
 - ✓ la medesima ripartizione programmatica di cui al comma 3 potrebbe subire modifiche nel corso di validità del presente Accordo, per effetto di modifiche al POR o anche solo per effetto del riesame o dell'aggiornamento della VexA relativa agli SF, prevista all'art. 37 (2) (g) del Reg. (UE) n. 1303/2013.
5. In attuazione di quanto previsto nei commi precedenti, nonché al fine di massimizzare le caratteristiche di flessibilità gestionale assicurate attraverso il Fondo dei fondi, anche in risposta

alle mutevoli condizioni di mercato, all'introduzione di nuovi interventi pubblici o alla luce dei risultati conseguiti, il presente Accordo prevede le modalità e le condizioni per possibili future modifiche e/o ampliamenti dell'ambito di applicazione iniziale.

6. All'atto della sottoscrizione, il presente Accordo deve intendersi circoscritto e vincolante con riferimento alle risorse finanziarie indicate nella tabella di cui al punto 3 del presente articolo, con riferimento agli SF ivi indicati, in conformità con quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. _____.
7. Il presente Accordo è valido dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31.12.2023, ovvero alla definitiva liquidazione del FdF se precedente.
8. I responsabili dell'esecuzione dell'Accordo ed i relativi recapiti PEC ai quali si intendono validamente effettuate tutte le comunicazioni previste dall'Accordo, sono:

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI STRATEGICI

1. Il campo di applicazione del presente Accordo è la gestione unitaria, flessibile e professionale degli interventi realizzati dalla Regione Abruzzo tramite gli Strumenti Finanziari con l'obiettivo di costituire un veicolo per le attività finanziarie della Regione Abruzzo da valorizzare nel medio lungo termine. In particolare, l'obiettivo strategico è quello di dotarsi di uno strumento dedicato a forme di intervento pubblico.
2. La Regione si impegna a destinare a FIRA SpA, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le risorse finanziarie per la gestione del FdF e a provvedere ai relativi appostamenti di bilancio in conformità a quanto previsto dalla normativa europea applicabile ai Fondi SIE e agli strumenti finanziari.
3. La FIRA SpA si impegna ad esercitare l'attività necessaria alla gestione del FdF in applicazione dell'art. 38, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 480/2014, nel rispetto delle finalità definite dagli obiettivi specifici e dalle azioni del POR FESR, in particolare:
 - a) l'implementazione efficiente ed efficace del FdF e delle altre eventuali risorse, garantendo il rispetto anche da parte dei soggetti attuatori degli SF, dei destinatari e degli eventuali ulteriori soggetti coinvolti, dell'applicazione delle pertinenti normative e disposizioni di riferimento, in particolare in materia di aiuti di Stato (compresi gli adempimenti correlati al Registro Nazionale degli Aiuti), appalti pubblici, gestione concorrente di risorse del bilancio europeo, intermediari e mercati finanziari, nel rispetto dei principi di protezione dell'ambiente e delle pari opportunità;
 - b) la gestione e il controllo sull'attuazione del FdF e delle altre risorse e degli SF implementati nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto della Regolamentazione sui Fondi SIE anche per quanto riguarda la visibilità dei finanziamenti forniti dall'Unione, la corretta trasmissione dei dati e dei flussi finanziari e delle disposizioni riguardanti la movimentazione, contabilizzazione e liquidazione;


e, anche mediante l'opportuna collaborazione in fase di impostazione:

- c) l'implementazione del sistema di monitoraggio per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 122 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e 125, comma 2, lettera d), e nel rispetto della Reportistica esemplificativa del FdF e SF da predisporre a cura dell'AdG.

ART. 4 – PIANO AZIENDALE

(lettera b), c), f), g) dell'Allegato IV al Reg. n. 1303/2013)

1. Ai fini dell'attuazione del fondo e degli strumenti è predisposto a cura del soggetto gestore



il relativo Piano aziendale nel quale viene definito l'effetto leva previsto di cui all'art. 37, paragrafo 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

2. Nel Piano Aziendale sono definiti:

- a. i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello del singolo strumento finanziario;
 - b. le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 40 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - c. i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scagionato previsto dal programma conformemente all'articolo 41 e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell'articolo 38, paragrafo 8 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - d. i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 43 del Reg. (UE) n. 1303/2013, comprese le operazioni/gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;
 - e. i criteri per la valutazione e la selezione degli organismi (intermediari finanziari) che attuano gli strumenti finanziari attivati a valere sulle risorse del FdF.
3. La Regione, qualora lo ritenga necessario, anche a seguito di proposte pervenute dalla FIRA SpA, può promuovere la modifica del "Piano Aziendale".
 4. Con riferimento alle macro attività nelle quali si articola il Piano Aziendale, si precisa che la corretta implementazione del Piano è assicurata dal Dirigente pro-tempore del Servizio-__

 5. FIRA SpA osserverà per l'intera durata dell'Accordo, e farà osservare ai contraenti a valle, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di pari opportunità, retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del personale e relativa sicurezza sul lavoro, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore.
 6. In attuazione del presente Accordo trovano applicazione le disposizioni di legge, le procedure adottate da FIRA SpA, nonché le disposizioni per l'esercizio del controllo analogo esercitato da parte della Regione.

Art. 5 - STRUMENTI FINANZIARI ATTIVATI

I prodotti finanziari a sostegno dell'accesso al credito che saranno inizialmente offerti a valere sulle risorse di cui all'art. 2, sono:

- a) un Fondo di garanzia (Azione 3.5.1) per favorire la nascita di nuove imprese. (QUOTA GARANZIA, MASSIMALE PRESTITI GARANTITI, DURATA, SETTORE/LOCALIZZAZIONE DI INTERVENTO, RISULTATI ATTESI che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente, REQUISITI, ECC.);
- b) un Fondo di garanzia (Azione 3.6.1.) per favorire l'accesso al credito delle imprese con maggiori difficoltà, generando forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi meritevoli. (QUOTA GARANZIA, MASSIMALE PRESTITI, DURATA ETC.);
- c) una sovvenzione (Azione 3.6.1 - contributo a fondo perduto concesso in regime de minimis unitamente alle operazioni di cui al punto b) che può essere erogata in base agli avvisi pubblici che saranno emanati al fine di contenere il costo delle operazioni poste in essere di cui ai precedenti punti a) e b).

Gli avvisi da emanare in attuazione di quanto previsto alle lettere a), b) e c) sono predisposti nel rispetto dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza e sono valutati preventivamente dall'AdG nel rispetto di quanto previsto dal Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Por Fesr 2014-2020 relativamente alle procedure di validazione degli avvisi/bandi.



ART. 6 – VANTAGGIO FINANZIARIO ed AIUTI DI STATO

1. Il FdF non opera come un investitore privato, ma prevede Aiuti di Stato legittimi a livello di Destinatari finali e, se del caso, a livello di gestori, cofinanziatori degli SF, coinvestitori, garanti controgarantiti o mutuanti, al fine di garantire il suddetto ruolo di incentivazione nel colmare le carenze di mercato. FIRA SpA garantisce la legittimità degli aiuti di Stato direttamente o indirettamente attivati mediante la gestione del FdF, assumendo tutte le iniziative necessarie affinché le pertinenti norme, inclusa la consultazione e l'alimentazione tramite la Regione delle banche dati nazionali previste dalle leggi nazionali, siano applicate dai gestori degli SF alle imprese coinvolte a valle, ricorrendo a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza, come previsto dall' art. 6 (3) (c) del Reg. (UE) n. 480/2014.
2. Per quanto riguarda gli SF oggetto del campo di applicazione iniziale del presente Accordo non sono previsti aiuti di Stato per gli intermediari finanziari che daranno attuazione ai singoli strumenti finanziari e che saranno individuati mediante procedura di evidenza pubblica, in conformità al diritto europeo e nazionale, che non prevede condivisione dei rischi né dei proventi degli SF.
3. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato riconosciuti a livello delle PMI Destinatarie o degli altri soggetti coinvolti:
 - il Fondo di Garanzia, di cui al punto a) ed al punto b) dell'Art. 5, prevede la concessione di un aiuto pari all'ESL calcolato secondo la relativa normativa applicabile /metodo nazionale notificato ed approvato;
 - la sovvenzione prevede un aiuto in regime de minimis a fondo perduto a fronte del costo sostenuto dalle PMI destinatarie degli aiuti di cui ai punti a) e b) dell'Art. 5, per l'ottenimento di una garanzia su un finanziamento.
4. Come dettagliatamente esposto nella VEXA, gli SF attuati in questa fase iniziale di applicazione dell'Accordo dovrebbero concorrere, direttamente, non solo a raggiungere l'obiettivo specifico inerente il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo ma anche i target degli indicatori di output e finanziari previsti dal POR, nel rispetto delle scadenze previste.

ART. 7 – CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA, GESTIONE DEI CONTI, RIMBORSI E LIQUIDAZIONE

(lettera d) dell'Allegato IV al Reg. n. 1303/2013)

1. La Dotazione del FdF è pari a Euro 30.000.000,00 composta da risorse europee, statali e regionali previste dal POR.
2. L'importo iniziale trasferito a FIRA SpA a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, con le modalità riportate al comma 3, ammonta, ad Euro
3. Il FdF viene iscritto tra le passività dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio di FIRA SpA nella fattispecie di "fondi di terzi in amministrazione" per tutto il periodo che intercorre tra il trasferimento delle risorse e la liquidazione dei fondi da concludersi con la restituzione del patrimonio residuo alla Regione Abruzzo e non contribuisce a costituire il patrimonio netto di FIRA SpA aggredibile da terzi. Il FdF non ha personalità giuridica e si movimenta esclusivamente sui conti correnti bancari dedicati di cui al comma 9 e la modalità di impiego è regolata e vincolata dal presente Accordo.
4. Ove non diversamente disciplinato, le previsioni del presente Accordo riguardanti i contributi del POR si applicano alla corrispondente dotazione patrimoniale, compresi quindi i relativi rimborsi in linea capitale, gli importi liberati per garanzie non escusse e proventi di qualsiasi natura (interessi, ecc.).



5. La Dotazione Iniziale del FdF può incrementarsi per effetto:

- a. di trasferimenti di risorse che costituiscono la dotazione programmatica iniziale di cui all'art. 2, ovvero delle altre risorse previa integrazione del presente Accordo;
- b. degli interessi o altri proventi finanziari derivanti dalla gestione di tesoreria delle giacenze finanziarie del FdF;
- c. altri fondi strutturali/risorse nazionali/risorse regionali/altri fonti di diversa provenienza.

6. La Dotazione Patrimoniale del FdF può decrementarsi per effetto:

- a. del maturare dei costi di gestione del FdF di cui all'art. 12;
- b. degli oneri finanziari e commissioni legate alla gestione della tesoreria;
- d. delle imposte e tasse afferenti l'attività del FdF;
- e. degli importi restituiti o da restituire alla Regione Abruzzo;
- f. altro.

7. FIRA SpA si impegna a registrare e a rendicontare, nel rispetto delle scadenze regolamentari previste per il monitoraggio ed il reporting degli SF, la situazione e le movimentazioni del FdF in accordo con le voci di cui ai commi precedenti, con il dettaglio di quanto imputabile a ogni singola fonte di finanziamento o SF ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Reg. (UE) n. 821/2014.

8. FIRA SpA si impegna a integrare la rendicontazione contabile di cui al comma 7 con la rendicontazione contabile dei singoli SF e le ulteriori informazioni procedurali e di risultato, ove possibile ed opportuno per singoli Destinatari o altri soggetti coinvolti a valle, secondo la reportistica definita dall'Autorità di Gestione, da perfezionare con i singoli gestori anche in un'ottica di interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici. A prescindere dalle caratteristiche tecniche dei singoli SF, la struttura dei conti di ciascuno SF deve rappresentare un quadro fedele dei conti dei singoli SF (Stato patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario) secondo le pertinenti normative, i principi contabili e la normativa specifica applicabile (TUB, TUF, Regolamentazione dei Mercati Finanziari). Inoltre i rendiconti e le relazioni che il soggetto gestore è tenuto a redigere dovranno:

- a. consentire di disporre di dati previsti per le relazioni di cui all'art. 46 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'Allegato I al Reg. (UE) n. 821/2014;
- b. riportare gli impegni contrattuali assunti dagli SF, anche per singolo Destinatario, e di quelli assumibili per effetto degli Avvisi Pubblici emanati in modo da avere un quadro chiaro della dotazione disponibile ad una certa data, per singolo SF e nel loro complesso, nonché gli indicatori procedurali che consentano di effettuare le dovute previsioni a breve o medio periodo e programmare le eventuali azioni correttive;
- c. rappresentare le erogazioni realmente effettuate e la spesa ammissibile, i relativi rimborsi e, nel caso delle garanzie, le scadenze previste, nonché i casi e gli stadi di deterioramento delle attività finanziarie, anche per singolo Destinatario, in modo da avere un quadro chiaro della dotazione finanziaria disponibile ad una certa data, per singolo SF e nel loro complesso, nonché gli indicatori che consentano di effettuare le dovute previsioni a breve o medio periodo e programmare il buon andamento del circuito finanziario;
- d. riportare i dati relativi ai singoli SF e Destinatari utili per verificare l'andamento rispetto ai risultati attesi (indicatori di realizzazione e di risultato), l'ammontare degli aiuti di Stato concessi in termini di ESL, garantendo così registrazioni separate per ciascuna forma di sostegno, l'effetto moltiplicatore sia a livello di SF sia a livello di finanziamento ai Destinatari e l'effetto rotativo

9. FIRA SpA assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari, espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, per i

movimenti finanziari relativi al presente Accordo, utilizzerà per il FdF il c/c bancario n. presso la Banca



ART. 8 – REIMPIEGO DELLE RISORSE – RITIRO DEI CONTRIBUTI DEI PROGRAMMI EROGATI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

(lettera i), j), k) dell'Allegato IV al Reg. n. 1303/2013)

1. Ai sensi dell'Art. 44 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari, a fronte degli investimenti fino al termine del periodo di ammissibilità, sono reimpiegate per ulteriori investimenti, attraverso lo stesso strumento finanziario, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito della priorità e, se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.
2. Gli interessi generati dalla giacenza nel conto corrente del FdF sono destinati all'incremento del capitale del Fondo in conformità all'articolo 43 del Reg. (UE) n. 1303/2013, salvo diversa disposizione comunicata dalla Regione a FIRA SpA.
3. Il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità sono le seguenti:
 - i.
 - ii.
4. Le modalità relative all'uscita delle risorse dallo strumento finanziario sono le seguenti:
 - i.
 - ii.
5. Le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di fondi, sono le seguenti:
 - i.
 - ii.

ART. 9 – GOVERNANCE DEL FONDO

(lettera l) dell'Allegato IV al Reg. (UE) n. 1303/2013)

Le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario, sono le seguenti:

1.
2.

E' prevista la costituzione di un comitato di governance.

ART. 10 – LIQUIDAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

(lettera m) dell'Allegato IV al Reg. n. 1303/2013)

Le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario sono le seguenti:

1.
2.



ART. 11 – MONITORAGGIO, CONTROLLO E AUDIT

(lettera e) dell'Allegato IV al Reg. n. 1303/2013)

1. Le attività di monitoraggio, gestione e controllo, nel caso del FdF si basano su una efficace impostazione della selezione dei gestori degli SF e dei relativi Accordi di Finanziamento, tali da garantire che ci siano i presupposti contrattuali che consentano di verificare, nel corso dell'intero periodo di programmazione, che il FdF e le altre risorse siano investiti in SF conformi alla legislazione applicabile, al POR, alle disposizioni di attuazione del Programma ed al presente Accordo.
2. FIRA SpA deve garantire la gestione ed il controllo delle operazioni mediante sistemi e procedure articolate in una pista di controllo adeguata per tutto il periodo di validità dell'Accordo. In particolare, dovranno essere assicurate:
 - a. la conformità, alla legislazione europea e nazionale e alle previsioni del POR, degli Accordi di Finanziamento stipulati con i gestori dei singoli SF e delle loro eventuali modifiche. FIRA SpA dovrà assicurarsi che i gestori conservino, con sistemi e procedure atte a garantire una pista di controllo adeguata, tutta la documentazione che attesti la conformità delle operazioni. A titolo esemplificativo:
 - le domande presentate dai Destinatari o dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione degli SF, inclusi i documenti giustificativi previsti dagli Avvisi Pubblici o eventuali integrazioni, le dichiarazioni e le informazioni richieste per verificare la legittima concessione di aiuti di Stato e di vantaggi economici pubblici, le check list di controllo, i documenti istruttori, le informazioni acquisite (es. DURC, certificazione ai sensi della Normativa Antimafia, etc.) le relazioni, le delibere e gli altri atti interni previsti dalle procedure dei gestori degli SF previste o richiamate dall'Accordo di Finanziamento, anche con riferimento alla prevenzione dei conflitti di interesse;
 - gli accordi contrattuali sottoscritti dal Gestore dello SF e dai Destinatari;
 - le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista, come ad esempio le relazioni dei destinatari circa la realizzazione dei programmi di investimento;
 - la sistematica registrazione delle altre informazioni ivi previste per i rendiconti e le relative evidenze documentali;
 - a. la legittimità dei Costi di Gestione del FdF nonché degli altri movimenti economici, finanziari e patrimoniali propri del FdF e la eleggibilità di quelli considerati spesa ammissibile;
 - b. la legittimità ed il rispetto dei criteri di selezione degli Avvisi Pubblici e della relativa modulistica;
 - c. la legittimità degli standard contrattuali e di comunicazione tra i singoli gestori degli SF ed i destinatari e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nell'attuazione degli SF, ivi compresa la loro idoneità per recuperare con la dovuta diligenza gli importi viziati da irregolarità;
 - d. la correttezza dei conti relativi ai singoli SF;
 - e. l'eleggibilità della spesa ammissibile e delle erogazioni;
 - f. la correttezza degli importi restituiti.

ART. 12 – INFORMAZIONE

1. FIRA SpA assicura, direttamente e attraverso i gestori degli SF, che siano fornite le informazioni per l'accesso al sostegno da parte dei destinatari finali, accertandosi che ciascun soggetto coinvolto a valle operi in tale direzione con i propri contraenti o potenziali contraenti garantendo che a tutti i livelli siano rispettati gli obblighi in materia di informazione e pubblicità definiti all'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in

conformità con quanto previsto all'allegato XII del Reg (UE) n. 1303/2013 ed al capo II del Reg. (UE) 821/2014.



ART. 13 – COSTI DI GESTIONE

(lettera h) dell'Allegato IV al Reg. n. 1303/2013)

1. Per le attività riguardanti la gestione del FdF oggetto del presente Accordo, a FIRA saranno riconosciute le commissioni di gestione secondo un prezzo concordato per i servizi, così determinate:
 - ✓ 0,X% (_____) l'anno dalla firma del presente Accordo e fino a _____
 - ✓ 0,X% (_____) l'anno per il secondo anno di attività _____
 - ✓ 0,X% (_____) per i successivi anni.
2. Nel caso di importi versati al Fondo o restituiti dal Fondo o dagli SF nel corso dell'anno, la remunerazione dovrà calcolarsi pro-rata temporis.
3. Nel caso di integrazioni all'Accordo che ne aumentino la dotazione iniziale, per ogni singola integrazione le misure sopraindicate si applicano con riferimento agli stessi termini, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle rispettive integrazioni.
4. Nessun'altra retribuzione, diretta o indiretta, potrà essere riconosciuta a FIRA per l'esecuzione del presente Accordo.
5. Il pagamento dei corrispettivi avverrà in due quote semestrali, entro 30 giorni dall'approvazione delle relazioni semestrali sulle attività e dietro presentazione di apposita documentazione comprovante la spesa sostenuta per la gestione del FdF e delle altre risorse, nel rispetto delle procedure previste dal Manuale delle procedure AdG Fesr 2014-2020.
6. Resta inteso che FIRA si impegna in proprio e si impegna a far rispettare ai gestori degli SF, il divieto di non farsi remunerare per la medesima attività o prestazione dai rispettivi contraenti a monte o a valle.
7. L'importo dei costi e delle commissioni di gestione durante il periodo di ammissibilità della spesa non può superare i limiti di cui all'art 13 del Regolamento Delegato (UE)480/2014 della Commissione del 03.03.2014.
8. I costi e le commissioni di gestione sono quantificati in sede di affidamento del Fondo dei Fondi a Fi.R.A. S.p.A. in attuazione dell'art 192 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 14 – MODALITA' DI REVISIONE DELL'ACCORDO

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora dovessero intervenire modificazioni della normativa di riferimento che potrebbero comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo saranno formalizzati per iscritto e non comporteranno revoca dell'affidamento oggetto del presente Accordo né deroga alla durata di quest'ultimo.

ART. 15 – DURATA DELL'ACCORDO

1. Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente accordo siano valide fino al 31.12.2023, fermo restando l'impegno da parte di Fi.R.A S.p.A. ad assicurare lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla chiusura del POR FESR 2014-2020, anche oltre il termine del 31.12.2023.

ART. 16 – REVOCA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e



motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di FIRA nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

ART. 17 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO

1. Fatta salva la revoca di cui all’art. 16, il presente Accordo si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare a FIRA l’inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, FIRA può presentare proprie controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
3. Qualora, a seguito della contestazione o dell’intimazione di cui sopra, FIRA non elimini entro il termine convenuto le cause dell’inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione.
4. Il presente Accordo, inoltre, si risolve di diritto qualora, a seguito dell’avvio delle procedure per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house tenuto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), l’A.N.A.C. adotti un provvedimento di accertamento negativo nei confronti di Fi.R.A. S.p.A. dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 18 - Penali

1. Qualora si riscontrino violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell’esecuzione, la Regione Abruzzo, procede, tramite PEC, all’immediata contestazione delle circostanze rilevate. Il Soggetto Gestore potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla formale contestazione.
2. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all’applicazione delle seguenti penali:
 - a) ritardo nell’esecuzione rispetto alla tempistica concordata: penale pari a euro per ogni giorno di ritardo salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno;
 - b) prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel presente capitolato, nel piano di dettaglio e nell’offerta: penale variabile tra euro e euro per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità;
 - c) per ogni modifica non autorizzata del team di lavoro: penale pari a euro per ogni persona sostituita senza autorizzazione e per ogni giorno di inadempimento.
3. Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, la Regione potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente.
4. L’inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal Soggetto Gestore a mezzo di posta elettronica certificata.

ART. 19 - VARIE

1. L’ Accordo è regolato dalla Legge Italiana.
2. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo, è esclusivamente competente il Foro di L’Aquila.

3. Sono a totale ed esclusivo carico di FIRA SpA le spese per la stipula dell'Accordo ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie.
4. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dell'Accordo.
5. Ogni modifica successiva dell'Accordo dovrà essere stabilita per iscritto.

